

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE**

(Chiarimento)

PROT. n° 0006413

Roma, 30 aprile 2021

OGGETTO: Strutture sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015.

Segnalazione certificata di inizio attività parziale e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Quesito.

In riscontro al quesito formulato con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l'art. 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. ha definito un percorso di adeguamento progressivo alle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie attraverso fasi successive intermedie, per ognuna delle quali deve essere raggiunto un determinato livello di completamento degli interventi previsti.

Alla luce di quanto sopra indicato e del quadro normativo vigente, si ritiene che per la cosiddetta "SCIA parziale" non debba essere presentata l'attestazione di rinnovo periodico di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011, in quanto la presentazione della SCIA parziale riferita alla fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione incendi, di fatto, assorbe all'obbligo del rinnovo della SCIA precedente. Si rammenta che, allo stato attuale, il D.M. 19 marzo 2015 prevede che la presentazione della SCIA relativa a ciascuna fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica debba avvenire entro un termine inferiore ai cinque anni.

Nel caso delle strutture sanitarie che, per l'adeguamento alla specifica normativa tecnica abbiano optato per le procedure ricomprese all'art. 5, comma 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i., in considerazione dell'assenza di fasi intermedie, si ritiene che resti fermo l'obbligo di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro cinque anni dalla presentazione della relativa SCIA.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di XXXX relativo alla tematica dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per le strutture sanitarie comprese nel campo di applicazione del DM 19/03/2015 esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18/09/2002, per le quali l'adeguamento alle disposizioni di sicurezza antincendio è realizzato secondo un cronoprogramma che stabilisce tempi e requisiti di sicurezza.

Nel merito si condivide il parere espresso dal Comando, ritenendo che alla scadenza dei termini previsti dall'art. 5 del DPR 151/2011, debba essere presentata l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che attesti l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con le SCIA, ancorché parziali.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 prevede scadenze differenziate per l'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti alla regola tecnica di prevenzione incendi. Ad ogni scadenza è prevista la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, relativa alla sola parte di lavori di adeguamento indicati dalla normativa.

I titolari delle strutture sanitarie che hanno presentato la prima segnalazione certificata di inizio attività (parziale), prevista entro la scadenza del 24 aprile 2016, dovranno presentare entro cinque anni dalla data di presentazione della SCIA parziale, secondo il parere di quest'Ufficio, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della SCIA parziale del 2016, indipendentemente dalla conclusione o meno dei lavori prescritti per le scadenze successive del 2020, 2023 e 2025.

La medesima tematica si pone anche per le altre regole tecniche di prevenzione incendi in cui è previsto l'adeguamento secondo scadenze differenziate nel tempo.

Si richiede il parere di codesta Direzione Centrale, per ragioni di uniformità di comportamento, sulla necessità di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico, ancorché riferita a lavori parziali di adeguamento, tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non prevede alcuna esclusione per le SCIA parziali e, soprattutto, considerato che l'art. 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 sanziona penalmente l'omessa presentazione dell'attestazione di rinnovo.